



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 CSAT 01  
DEL 27 SETTEMBRE 2016**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 27 settembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento 02/A**

A.S.D. REAL ROMETTA (ME) Avverso squalifica fino al 31/01/2017 dell'allenatore sig. Salvatore Miceli - Campionato Promozione Gir. "C" Real Rometta/Camaro del 17/09/2016 - C.U. n. 59 del 21/09/2016.

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l'A.S.D. Real Rometta ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato nel tentativo di evitare il contatto tra i propri giocatori e quelli della panchina avversari tra i quali si era acceso un diverbio ha spintonato involontariamente l'assistente arbitrale avendolo, nella ressa e nella concitazione del momento, scambiato per un proprio giocatore, atteso che i propri tesserati indossavano una pettorina gialla del tutto simile alla divisa della terna arbitrale. Per la qualcosa chiede una rideterminazione in termini più equi della sanzione inflitta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara e lo specifico supplemento richiesto all'assistente, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° t. in occasione della segnatura della rete da parte della Società Camaro si creava una mischia che vedeva coinvolti gli occupanti di entrambe le panchine

E' stato in questo frangente che l'assistente n.1, venutosi a trovare nel mezzo di detta mischia, ha ricevuto una energica spinta da parte del sig. Miceli.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione inflitta dal giudice di prime cure, posto che nel gesto del sig. Salvatore Miceli non si rinviene la specifica volontarietà che sola giustificerebbe la sanzione adottata in primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino al 30 novembre 2016 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Salvatore Miceli.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/09/2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**